SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 131° — Numero 77**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 2 aprile 1990** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1990, n. 68.

Regolamento recante modificazione allo statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412 . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 31 gennaio 1990.

Elenco delle amministrazioni pubbliche e degli istituti privati di riconosciuto valore scientifico ammessi all'utilizzazione del sistema MEDLARS per l'anno solare 1990 . . . . . . Pag. 4

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 24 marzo 1990.

Piano di finanziamento per interventi sugli edifici danneggiati dal sisma del luglio 1987 nella regione Marche. (Ordinanza n. 1883/FPC) . . . . Pag. 6

ORDINANZA 24 marzo 1990.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della regione siciliana. Integrazione dell'ordinanza n. 1674/FPC. (Ordinanza n. 1885/FPC) . . . . Pag. 8

ORDINANZA 26 marzo 1990.

Programma per la realizzazione straordinaria di urbanizzazioni secondarie a servizio del nuovo insediamento di Monterusciello. Lavori per la realizzazione del secondo complesso parrocchiale del nuovo insediamento abitativo di Monterusciello. (Ordinanza n. 1886/FPC) . . . . Pag. 9

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Camera dei deputati

DELIBERAZIONE 28 marzo 1990.

Modificazioni al regolamento . . . . Pag. 10

Università di Siena

DECRETO RETTORALE 29 agosto 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 12

DECRETO RETTORALE 29 agosto 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 14

Università di Milano

DECRETO RETTORALE 6 febbraio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 15

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Riconoscimento della personalità giuridica dell'«Istituto internazionale per lo studio dei problemi della gioventù contemporanea», in Roma . . . . Pag. 17

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. . . . . Pag. 17

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso «L'Airone», in Messina . . . . Pag. 17

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso «Lloyd Roma - Mutua assistenziale, previdenziale e assicurativa fra lavoratori italiani e del M.E.C.», in Roma . . . . Pag. 17

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione al direttore del circolo didattico di Molassana ad accettare una donazione . . . . Pag. 17

Autorizzazione alla direttrice del circolo didattico di Torriglia ad accettare due donazioni . . . . Pag. 17

Autorizzazione al direttore del circolo didattico GE 48 - Quinto ad accettare una donazione. . . . . Pag. 17

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 28 marzo 1990 . . . . Pag. 18

Ministero dell'interno: 91° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. . . . . . . Pag. 20

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1990, n. 68.

Regolamento recante modificazione allo statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 1990;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 19 dello statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Arruolamento nel C.E.M.M.*). — Gli allievi dell'Accademia navale, all'atto dell'ammissione alla prima classe dei corsi normali, hanno l'obbligo di arruolarsi, con ferma di quattro anni, nel Corpo equipaggi militari marittimi, con il vincolo di contrarre un ulteriore ferma di anni quattro all'atto della nomina ad aspirante.

Gli allievi ammessi a ripetere un anno di corso hanno l'obbligo di contrarre una ferma di anni uno in aggiunta a quella di cui al precedente comma.

Gli allievi e gli aspiranti vincolati alla ferma di quattro anni possono essere prosciolti, a giudizio del Ministero, qualora siano rinviati dall'Accademia navale per una delle seguenti cause:

a) inidoneità in attitudine professionale;

b) inidoneità riportata per la seconda volta negli esami di fine anno;

c) motivi disciplinari;

d) sopraggiunti avvenimenti che abbiano sostanzialmente modificato la situazione di famiglia degli interessati,

e) in applicazione dell'ultimo comma del successivo art. 21.

Durante il primo anno di frequenza dell'Accademia navale è consentito il proscioglimento degli allievi che ne facciano domanda.

Sono prosciolti dalla ferma i rinviati per motivi di salute di cui al successivo art. 20.

Sono tenuti a completare la ferma gli espulsi di cui al secondo comma del successivo art. 21.

Gli allievi prosciolti dalla ferma fanno parte della leva marittima e seguono le sorti della propria classe di leva.

Gli allievi rinviati ma non prosciolti dalla ferma e quelli espulsi completano la ferma stessa prestando servizio nei ruoli del C.E.M.M. con la classifica di comune di seconda classe *D*.

Gli aspiranti prosciolti dalla ferma fanno parte della leva marittima e sono trasferiti negli aspiranti di complemento per la successiva nomina ad ufficiale di tale categoria ai sensi delle norme in vigore. Possono, tuttavia, rinunciare al trasferimento nel caso in cui per effetto di tali norme siano tenuti ad un periodo di servizio alle armi di durata superiore al tempo occorrente per completare la ferma di leva. I rinunciatari seguono le sorti degli allievi rinviati e prosciolti dalla ferma di quattro anni.

Gli aspiranti rinviati ma non prosciolti dalla ferma sono trasferiti negli aspiranti di complemento per la successiva nomina ad ufficiale di tale categoria ai sensi delle norme in vigore, con l'obbligo di completare la ferma di quattro anni.

Gli aspiranti espulsi dall'Accademia completano la ferma di quattro anni prestando servizio nei ruoli del C.E.M.M. con la classifica di comune di seconda classe *D*».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*
CARLI, *Ministro del tesoro*
RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 7

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

90G0105

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 gennaio 1990.

Elenco delle amministrazioni pubbliche e degli istituti privati di riconosciuto valore scientifico ammessi all'utilizzazione del sistema MEDLARS per l'anno solare 1990.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, ed in particolare l'art. 1, lettera *H)*;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 9, comma quarto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980, n. 1566, con il quale sono state determinate le tariffe annuali per il collegamento con il sistema MEDLARS;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha stipulato in data 23 gennaio 1979 una convenzione con The Library of Medicine, National Institute of Health, Bethesda, Maryland, con la quale sono stati stabiliti piani di intesa comune a beneficio dei programmi di ricerca sanitaria dei rispettivi Paesi mediante l'utilizzazione del sistema MEDLARS, diretto all'acquisizione di dati scientifici;

Considerato altresì, che l'art. 1 del predetto accordo garantisce all'Istituto superiore di sanità l'esclusiva della gestione del sistema MEDLARS per l'Italia;

Ravvisata la necessità di utilizzare a tempo pieno il predetto sistema MEDLARS al fine di ridurre i costi di gestione;

Considerato inoltre, che i dati scientifici acquisiti attraverso l'utilizzazione del sistema MEDLARS potranno essere utilizzati dall'Istituto superiore di sanità per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;

Decreta:

Le amministrazioni pubbliche e gli istituti privati di riconosciuto valore scientifico autorizzati ad usufruire del sistema MEDLARS per l'anno solare 1990, sono i seguenti:

Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri Firenze;

Associazione nazionale medici istituti religiosi ospedalieri (ANMIRS) - Roma;

Associazione Oasi Maria SS. - Troina (Enna);

Associazione per la promozione delle ricerche neurologiche (ARIN) - Milano;

Associazione per lo studio dell'immunologia - Vittorio Veneto;

Centro ACLI ricerche medico-statistiche (CARM) - Roma;

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di fisiologia clinica - Pisa;

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di fisiopatologia respiratoria - Palermo;

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerche sulla popolazione - Roma;

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di neurofisiologia - Pisa;

Consorzio interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-orientale C.I.N.E.C.A. - Casalecchio (Bologna);

Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari - Udine;

Croce Rossa Italiana - centro nazionale trasfusione sangue - Roma;

Ente ospedaliero di Bormio e Sondalo - Sondalo (Sondrio);

Fondazione «S. Romanello del Monte Tabor» - Istituto scientifico S. Raffaele - Milano;

Fondazione clinica del lavoro - IRCCS - Pavia;

Istituti fisioterapici ospitalieri - Ospedale Regina Elena - Roma;

Istituti ortopedici «Rizzoli» - Bologna;

Istituto Giannina Gaslini - Genova;

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani (INRCA) - Ancona;

Istituto nazionale per la ricerca sul cancro (IST) - Genova;

Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Fondazione Giovanni Pascale - Napoli;

Istituto oncologico marchigiano - Ancona;

Istituto oncologico romagnolo - Forlì;

Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo e il Molise «Giovanni Caporale» - Teramo;

Lega italiana per la lotta contro i tumori, sezione di Bologna - Bologna;

Lega italiana per la lotta contro i tumori, sezione di Firenze - Firenze;

Lega italiana per la lotta contro i tumori, sezione di Piacenza - Piacenza;

Lega italiana per la lotta contro i tumori, sezione di Sondrio - Sondrio;

Ministero della difesa - Raggruppamento unità difesa - Divisione programmazione ed approvvigionamenti - Roma;

Ministero della sanità - Servizio ispettivo centrale - Roma;

Nutrition Foundation of Italy - Milano;

Ospedale Maggiore - Milano;

Ospedale pediatrico «Bambin Gesù» - Roma;

Policlinico S. Matteo - Dipartimento di farmacologia - Pavia;

Regione Basilicata - U.S.L. n. 6 - Presidio ospedaliero - Matera;

Regione Campania U.S.L. NA/40 - Napoli;

Regione Campania U.S.L. NA/44 - Ospedale Ascalesi - Napoli;

Regione Emilia-Romagna - U.S.L. RE/9 - Arcispedale S. Maria Nuova - Reggio Emilia;

Regione Emilia-Romagna - U.S.L. BO/27 - Bologna;

Regione Emilia-Romagna - U.S.L. BO/28 - Bologna;

Regione Friuli-Venezia Giulia - U.S.L. PN/11 - Biblioteca sanitaria centrale - Pordenone;

Regione Friuli-Venezia Giulia - U.S.L. PN/11 - Centro di riferimento oncologico - Aviano (Pordenone);

Regione Friuli-Venezia Giulia - U.S.L. PN/9 - San Vito (Pordenone);

Regione Friuli-Venezia Giulia - U.S.L. UD/7 - Laboratorio di analisi cliniche dello stabilimento ospedaliero di medicina fisica e riabilitazione - Udine;

Regione Lazio - Assessorato igiene e sanità - Osservatorio Epidemiologico - Roma;

Regione Lazio - U.S.L. RM/10 (ex RM/16) - Ospedale «C. Forlanini» - Roma;

Regione Liguria - U.S.L. GE/11 - Sampierdarena, S. Teodoro - Genova;

Regione Liguria - U.S.L. GE/13 - Biblioteca medica centrale, Ospedale S. Martino - Genova;

Regione Lombardia - U.S.S.L. CO/11 - Ospedale S. Anna - Como;

Regione Lombardia - U.S.S.L. PV/77 - Pavia;

Regione Marche - U.S.L. 10 - Jesi (Ancona);

Regione Piemonte - U.S.L. AL/73 - Ospedale S. Giacomo - Novi Ligure (Alessandria);

Regione Sardegna U.S.L. CA/21 - Istituto regionale per le microcitemie - Cagliari;

Regione Trentino-Alto Adige - U.S.L. centro sud di Bolzano ospedale generale regionale - Ripartizione sistema informativo sanitario - Bolzano;

Regione Trentino-Alto Adige - U.S.L. TN/5 - Comprensorio Valle dell'Adige - Trento;

Regione Veneto - U.L.S.S. TV/10 - Treviso;

Regione Veneto - U.L.S.S. VI/5 - Bassano (Vicenza);

Regione Veneto - U.L.S.S. VR/25 - Verona;

Scuola di sanità militare - Firenze;

Società italiana di verifica e revisione della qualità dell'assistenza sanitaria e delle cure mediche (VRQ) - Udine;

Stabilimento chimico farmaceutico militare - Firenze;

Stazione zoologica «Antonio Dohrn» - Napoli;

Università Cattolica del S. Cuore - Istituto di radiologia della facoltà di medicina e chirurgia - Roma;

Università degli studi della Calabria - Rettorato - Settore permanente - Commenda di Rende;

Università degli studi di Ancona - Ospedale Torrette - Istituto di oncologia clinica - Ancona;

Università degli studi di Bari - Istituto di medicina del lavoro della facoltà di medicina e chirurgia - Bari;

Università degli studi di Bologna - Centro interfacoltà teleaudiovisivi G. Marconi - Bologna;

Università degli studi di Genova - Istituto scientifico di medicina interna - cattedra di ematologia - Genova;

Università degli studi di Genova - Ospedale S. Martino - Istituto di clinica ostetrica e ginecologica - Genova;

Università degli studi di Pavia - Dipartimento di medicina preventiva, occupazionale e di comunità - Sezione di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica - Pavia;

Università degli studi di Pavia - Istituto di clinica delle malattie infettive - Pavia;

Università degli studi di Roma «La Sapienza» - Istituto di virologia - Roma;

Università degli studi di Trieste - Biblioteca centrale di medicina della facoltà di medicina e chirurgia - Trieste

Università cattolica del S. Cuore - Centro di bioetica della facoltà di medicina e chirurgia - Roma;

Università degli studi de L'Aquila - Biblioteca della facoltà di medicina e chirurgia - L'Aquila;

Università degli studi di Ancona - Centro elaborazione dati - CEDUA - Facoltà di ingegneria - Ancona;

Università degli studi di Brescia - Biblioteca della facoltà di medicina e chirurgia - Brescia;

Università degli studi di Cagliari - Istituto di medicina interna I - Mario Aresu - Cagliari;

Università degli studi di Catania - Rettorato - Catania;

Università degli studi di Ferrara - Istituto di anatomia e istologia patologica della facoltà di medicina e chirugia - Ferrara;

Università degli studi di Firenze - Biblioteca medica centrale della facoltà di medicina e chirurgia - Firenze;

Università degli studi di Firenze - Istituto di clinica medica generale e terapia medica II della facoltà di medicina e chirurgia - Firenze;

Università degli studi di Firenze - Istituto di clinica medica generale e terapia medica IV della facoltà di medicina e chirurgia - Firenze;

Università degli studi di Messina - Centro interdipartimentale di informazioni farmaco-tossicologiche - Messina;

Università degli studi di Milano - Dipartimento di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia - Milano;

Università degli studi di Milano - Istituto di clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia - Milano;

Università degli studi di Modena - Biblioteca centralizzata degli istituti clinici della facoltà di medicina e chirurgia - Modena;

Università degli studi di Modena - Biblioteca centralizzata degli istituti biologici della facoltà di medicina e chirurgia - Modena;

Università degli studi di Napoli - Centro interdipartimentale di servizio per l'elaborazione dati - Napoli;

Università degli studi di Napoli - Seconda facoltà di medicina e chirurgia - Napoli;

Università degli studi di Padova - Biblioteca Pinali della facoltà di medicina e chirurgia - Padova;

Università degli studi di Padova - Centro di servizi interdipartimentale CUGAS - Padova;

Università degli studi di Padova - Istituto di medicina del lavoro della facoltà di medicina e chirurgia - Padova;

Università degli studi di Palermo - Biblioteca della facoltà di medicina e chirurgia - Palermo;

Università degli studi di Parma - Cattedra di ematologia della facoltà di medicina e chirurgia - Parma;

Università degli studi di Pavia - Dipartimento di medicina interna e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia - Pavia;

Università degli studi di Perugia - Biblioteca della facoltà di medicina e chirurgia - Perugia;

Università degli studi di Sassari - Istituto di anatomia umana normale della facoltà di medicina e chirurgia - Sassari;

Università degli studi di Sassari - Istituto di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia - Sassari;

Università degli studi di Siena - Biblioteca centrale della facoltà di medicina e chirurgia - Siena;

Università degli studi di Torino - Biblioteca centralizzata di medicina e chirurgia - Polo clinico - Torino;

Università degli studi di Verona - Biblioteca centrale Egidio Meneghetti della facoltà di medicina e chirurgia - Verona;

Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Istituto di prima clinica medica generale e terapia medica - Policlinico Umberto I - Roma;

Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Dipartimento di medicina sperimentale della facoltà di medicina e chirurgia - Roma;

Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Quarta cattedra di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia - Roma;

Università degli studi di Roma Tor Vergata - Dipartimento di medicina sperimentale e scienze biochimiche della facoltà di medicina e chirurgia - Roma;

Università degli studi di Roma Tor Vergata - Dipartimento di medicina interna - Roma.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A1486

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 marzo 1990.

Piano di finanziamento per interventi sugli edifici danneggiati dal sisma del luglio 1987 nella regione Marche. (Ordinanza n. 1883/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1987, n. 128, con la quale si dettano norme in merito ai compensi professionali e alla revisione prezzi per tutte le opere con onere a carico del Fondo per la protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 1600/FPC del 16 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1988, concernente la disciplina dei criteri e delle modalità in ordine al ripristino del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi sismici dell'aprile-maggio 1987 nei Castelli Romani e nelle province di Modena e Reggio Emilia, e del luglio 1987 nella regione Marche e nella provincia di Arezzo;

Vista l'ordinanza n. 1647/FPC del 4 febbraio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1989, modificativa dell'ordinanza n. 1600/FPC con la quale si ripartiva l'assegnazione di lire 5 miliardi tra le province di Arezzo e Pesaro come di seguito riportato: lire 3.000 milioni per gli eventi sismici del 3 e 6 luglio in provincia di Arezzo e lire 2.000 milioni per i medesimi eventi sismici in provincia di Pesaro;

Vista la nota n. 1373 del 27 luglio 1989 della regione Marche, giunta regionale, protezione civile, con la quale si trasmette il piano di finanziamento, concordato col Provveditorato alle opere pubbliche e con la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ancona, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 1600/FPC del 16 novembre 1988;

Vista la nota n. 34/S del 24 marzo 1989 del Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le Marche, relativa agli elenchi delle opere danneggiate dal sisma del luglio 1987, inerenti l'edilizia statale e di culto;

Viste le note n. 5256 V.177 in data 22 maggio 1989 e n. 8876 in data 8 luglio 1989 del Ministero per i beni culturali e ambientali - Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ancona, nonché la nota n. 2312 del 24 marzo 1989 del Ministero per i beni culturali e ambientali - Soprintendenza per i beni artistici e storici delle Marche - Urbino, relative alle richieste di finanziamento per interventi su edifici danneggiati, vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

Visti i verbali delle riunioni, avvenute presso la sede del Dipartimento della protezione civile, in data 12 luglio 1989 e 2 febbraio 1990, con i rappresentanti della regione Marche, del Ministero per i beni culturali e ambientali, del Ministero dei lavori pubblici, aventi per oggetto la ripartizione dei fondi da destinarsi al ripristino del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma del luglio 1987 nella regione Marche;

Ritenuto di dover approvare i piani di finanziamento pervenuti con le note di richiesta sopra indicate, nell'ambito della disponibilità di lire 2.000 milioni per la provincia di Pesaro, da assegnare alla regione Marche per interventi su edifici comunali, e di lire 40.000 milioni per la provincia di Ascoli Piceno, da assegnarsi: per la quota parte di lire 15.585 milioni alla regione Marche, per interventi su edifici comunali, di cui lire 800 milioni per svolgimento di indagini di vulnerabilità con valutazione tecnico-economica da effettuarsi su edifici pubblici e di culto; per la quota parte di lire 8.815 milioni al provveditorato regionale alle opere pubbliche per le Marche e di lire 9.050 milioni alla soprintendenza per i beni culturali e architettonici di Ancona;

Ritenuto inoltre di dover accantonare la somma di lire 6.550 milioni per interventi nel settore privato nella provincia di Ascoli Piceno, di cui lire 967 milioni già stanziati a favore del comune di Porto S. Giorgio con ordinanza n. 1810/FPC del 17 ottobre 1989;

Ritenuto altresì di dover disporre immediatamente l'assegnazione dei fondi relativi al settore pubblico e di culto, per l'esecuzione delle opere indicate nelle sopra citate richieste di finanziamento, demandando ad altro atto dispositivo l'assegnazione dei fondi per il settore privato;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Si autorizza a favore della regione Marche la spesa di lire 16.785 milioni per gli interventi descritti dal piano di finanziamento inviato dalla regione Marche con nota già citata in premessa, di cui lire 800 milioni da destinarsi al censimento, con schede di vulnerabilità C.N.R.-G.N.D.T., degli edifici d'interesse pubblico e strategici, ubicati nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del luglio 1987.

La regione dispone l'assegnazione ai comuni interessati secondo la seguente ripartizione:

Provincia di Ascoli Piceno:

lire 250 milioni a favore del comune di Altidona;

lire 500 milioni a favore del comune di Campofilone;

lire 3.000 milioni a favore del comune di Fermo;

lire 500 milioni a favore del comune di Lapedona;

lire 950 milioni a favore del comune di Montegranaro;

lire 800 milioni a favore del comune di Pedaso;

lire 4.500 milioni a favore del comune di Porto S. Giorgio;

lire 1.750 milioni a favore del comune di Porto S. Elpidio;

lire 1.435 milioni a favore del comune di S. Elpidio a Mare;

lire 950 milioni a favore del comune di Monte Urano;

lire 150 milioni a favore dell'ente I.A.C.P. di Fermo.

Provincia di Pesaro:

lire 230 milioni a favore del comune di Frontino;

lire 220 milioni a favore del comune di Carpegna;

lire 350 milioni a favore del comune di Casteldelci;

lire 350 milioni a favore del comune di Pennabilli;

lire 250 milioni a favore del comune di Maiolo;

lire 350 milioni a favore del comune di Belforte all'Isauro;

lire 250 milioni a favore del comune di Monte Copiolo.

Art. 2.

I servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo della regione Marche provvederanno ad esprimere pareri di congruità tecnico-economica, ai fini dell'approvazione comunale dei progetti degli interventi di cui al precedente art. 2.

Art. 3.

È assegnata la somma di lire 8.815 milioni, al provveditorato alle opere pubbliche per le Marche, per l'esecuzione delle opere di propria competenza, individuate nel piano di finanziamento trasmesso dalla regione Marche e concordato con il suddetto provveditorato per quanto di competenza.

Art. 4.

È assegnata la somma di lire 9.050 milioni al Ministero per i beni culturali e ambientali per l'esecuzione da parte della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ancona delle opere di propria competenza individuate nel piano di finanziamento proposto dalla regione Marche e concordato dalla suddetta soprintendenza per quanto di competenza.

Art. 5.

Viene accantonata la somma di lire 6.550 milioni per interventi nel settore privato nei comuni individuati dall'ordinanza n. 1600/FPC, di cui lire 967 milioni già stanziati a favore del comune di Porto S. Giorgio con ordinanza n. 1810/FPC del 17 ottobre 1989.

Le prefetture di Ascoli Piceno e Pesaro dovranno completare l'inoltro degli elenchi di cui al comma 2 dell'art. 10 dell'ordinanza n. 1600/FPC entro il 31 marzo 1990.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A1488

ORDINANZA 24 marzo 1990.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della regione siciliana. Integrazione dell'ordinanza n. 1674/FPC. (Ordinanza n. 1885/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la nota del 7 marzo 1990 n. 649/Gr.VI, dell'assessorato ai lavori pubblici della regione siciliana con la quale si richiedeva nuova ordinanza per l'accredito alla regione, in ordine a tre opere già autorizzate con ordinanza n.1674/FPC, delle somme rese disponibili dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e si rinnovava la richiesta di procedure già disposte con l'ordinanza n. 1674/FPC per una sola opera;

Vista la nota del 17 novembre 1989, n. 882/Gab. del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che autorizzava per i tre lavori la somma complessiva di lire 86.658 milioni sulle disponibilità del I e II piano annuale della legge n. 64/1986;

Vista la successiva nota del 27 febbraio 1990, n. 1400, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che, accogliendo le precisazioni della regione, indicava le spese complessive di lire 86.658 milioni per i tre lavori in ragione di lire 71.000 milioni per il dissalatore di Trapani, di lire 8.000 milioni per l'impianto di sollevamento di acqua dissalata da Licata a Canicattì e di lire 7.658 milioni per le opere di normalizzazione idrica della città di Catania;

Visto che nella medesima nota nulla osta all'emanazione di apposita ordinanza integrativa della ordinanza n. 1674/FPC per l'accredito dei fondi alla regione siciliana;

Viste le proprie ordinanze n. 1674/FPC del 24 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989 e n. 1714/FPC del 12 maggio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1989;

Considerata l'opportunità di prevedere procedure accelerative dei lavori identiche a quelle disposte con l'ordinanza n. 1674/FPC per gli interventi di normalizzazione idrica di Catania per l'importo di lire 7.658 milioni;

Considerato che per l'erogazione dei fondi debbano essere previste le medesime procedure di cui all'ordinanza n. 1714/FPC;

Avvalendosi dei propri poteri e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per l'esecuzione delle opere volte a fronteggiare l'emergenza idrica della regione siciliana afferenti la normalizzazione idrica della città di Catania si applicano i disposti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'ordinanza n. 1674/FPC, del 24 marzo 1989.

Art. 2.

Il finanziamento suppletivo di lire 86.658 milioni sarà imputato sulla quota spettante alla regione siciliana per il primo e secondo programma regionale di sviluppo di cui alle delibere CIPE del 29 dicembre 1986 e 31 agosto 1988.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno autorizza il versamento del predetto importo nel limite di lire 30.000 milioni per l'anno 1990 e lire 56.658 milioni per l'anno 1991 al fondo per la protezione civile che lo erogherà alla regione siciliana secondo le modalità di cui all'ordinanza n. 1714/FPC del 12 maggio 1989.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A1489

ORDINANZA 26 marzo 1990.

Programma per la realizzazione straordinaria di urbanizzazioni secondarie a servizio del nuovo insediamento di Monterusciello. Lavori per la realizzazione del secondo complesso parrocchiale del nuovo insediamento abitativo di Monterusciello. (Ordinanza n. 1886/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista l'ordinanza n. 54/FPC del 7 novembre 1983, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 1 del 2 gennaio 1984, che dispone la realizzazione di circa 4000 alloggi nel comune di Pozzuoli, in località Monterusciello;

Vista l'ordinanza n. 585/FPC/ZA del 12 luglio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 22 luglio 1985, con cui è stata disposta la costruzione di una prima chiesa per un importo di L. 3.500.000.000 nel nuovo insediamento di Monterusciello in Pozzuoli;

Vista l'ordinanza n. 1462/FPC del 12 maggio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 1988, con cui è stata disposta la costruzione di una seconda chiesa per l'importo di L. 7.000.000.000;

Visto il progetto planovolumetrico redatto dall'Università degli studi di Napoli, approvato dal comune di Pozzuoli;

Vista l'ordinanza n. 1612/FPC del 22 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1988, con cui la somma di L. 7.000.000.000, già autorizzata con l'ordinanza n. 1462/FPC del 12 maggio 1988, è stata ripartita in L. 4.000.000.000 per il completamento della prima chiesa e L. 3.000.000.000 per la realizzazione della seconda chiesa;

Vista l'ordinanza n. 1769/FPC del 21 luglio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1989, con la quale è previsto l'affidamento in concessione, all'ordinario diocesano di Pozzuoli, dei lavori di costruzione del secondo complesso parrocchiale, nell'intento di accelerare i tempi di realizzazione della stessa opera per venire incontro alle aspettative della popolazione già insediata nei nuovi abitati realizzati dal Dipartimento della protezione civile;

Vista la nota pervenuta in data 26 gennaio 1990, con la quale lo stesso ordinario diocesano auspica la revisione della citata ordinanza n. 1769/FPC, ritenendo opportuno emanare più precise norme per assicurare l'effettiva accelerazione delle procedure di affidamento delle opere e prevedere l'eventuale incremento del finanziamento concesso, al fine di assicurare la realizzazione completa dell'opera secondo le previsioni progettuali originarie, essendosi nel frattempo verificato l'aumento dei costi anche per il sopraggiunto mancato beneficio dell'esenzione dell'IVA finora goduta dal Dipartimento per i lavori in argomento;

Vista la relazione tecnica n. 942 in data 12 marzo 1990 redatta dal servizio opere pubbliche del Dipartimento contenente la dimostrazione dettagliata di nuovi elementi di costo, aggiornati in relazione alle mutate esigenze, per cui si perviene all'importo effettivo di L. 4.000.000.000 occorrenti per la realizzazione della seconda chiesa nell'ambito dell'insediamento di Monterusciello;

Ritenuto che si debba accogliere la richiesta formulata dall'ordinario diocesano di Pozzuoli, in quanto — tra l'altro — viene auspicato anche un controllo più diretto del servizio opere pubbliche sugli sviluppi della concessione, e che, pertanto, si renda necessario integrare l'ordinanza n. 1769/FPC;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La progettazione e la realizzazione del secondo complesso parrocchiale, già previsto ai sensi delle seguenti ordinanze, già citate nelle premesse: n. 1462/FPC del 12 maggio 1988, n. 1612/FPC del 22 novembre 1988 e n. 1769/FPC del 21 luglio 1989, sono affidate all'ordinario diocesano di Pozzuoli.

Art. 2.

Il progetto dovrà essere contenuto entro le previsioni del piano planovolumetrico del nuovo insediamento abitativo di Monterusciello e deve essere approvato dal comune di Pozzuoli, il quale dovrà esprimere il suo parere, previsto dalle vigenti norme, entro un mese dalla presentazione.

Art. 3.

La spesa occorrente valutata nella misura di L. 4.000.000.000 verrà erogata in più soluzioni secondo lo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 4.

Il servizio opere pubbliche è incaricato di procedere alla stipula dell'atto di convenzione regolante i rapporti relativi alle modalità di affidamento, gestione e conduzione dei lavori con il concessionario. Restano di pertinenza dello stesso servizio l'alta sorveglianza dei lavori e la nomina dei collaudatori statici e tecnoamministrativi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A1490

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 28 marzo 1990.

Modificazioni al regolamento.

La Camera dei deputati nella seduta del 28 marzo 1990, ha approvato le seguenti modificazioni al proprio regolamento:

All'articolo 23.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il programma è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il programma predisposto all'unanimità diviene impegnativo dopo la comunicazione all'Assemblea».

I commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga un accordo unanime, il programma è predisposto dal Presidente, tenendo conto delle indicazioni del Governo e inserendo nel programma stesso le proposte prevalenti nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Il programma così formato diviene definitivo dopo la comunicazione in Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di quindici minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma.

4-*bis*. I provvedimenti relativi ai bilanci, le leggi collegate alla manovra finanziaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel programma e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai precedenti commi 3 e 4.

5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma, indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo.

6. In caso di mancata predisposizione del programma ai sensi dei precedenti commi, si procede a norma del comma 1 dell'articolo 26».

All'articolo 24.

Al comma 1, le parole: due settimane *sono sostituite dalle seguenti:* tre settimane.

I commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato all'unanimità nella Conferenza dei presidenti di Gruppo è definitivo ed è comunicato all'Assemblea.

3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga un accordo unanime, il calendario è predisposto dal Presidente, tenendo conto delle indicazioni del Governo e inserendo nel calendario stesso le proposte prevalenti nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione in Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

3-*bis*. I provvedimenti relativi ai bilanci, le leggi collegate alla manovra finanziaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario ed iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3».

Al comma 5, nel primo periodo, la parola: presentate *è sostituita dalla seguente:* indicate. *Il secondo periodo è soppresso.*

Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6. Se nella Conferenza dei presidenti di Gruppo viene richiesto l'ampliamento della discussione sulle linee generali ai sensi del comma 2 dell'articolo 83, oppure si prevede l'articolazione della discussione stessa ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, la Conferenza, al fine di garantire il rispetto dei termini stabiliti dal calendario, ripartisce tra i vari Gruppi parlamentari il tempo complessivo disponibile per la discussione sulle linee generali, detratta una parte per gli interventi del relatore e del Governo nonché per consentire l'inserimento nel dibattito di eventuali interventi di deputati dissenzienti dai rispettivi Gruppi o per questioni incidentali di cui all'articolo 40 preannunciate nella Conferenza medesima. In mancanza di accordo, ovvero qualora la richiesta di ampliamento della discussione sia presentata successivamente o se l'Assemblea deliberi l'articolazione della discussione ai sensi del comma 4 dell'articolo 83, alla ripartizione del tempo provvede il Presidente della Camera, per una parte in misura eguale, assegnando in ogni caso a ciascun Gruppo almeno il tempo massimo previsto per un intervento, e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi.

7. Per le fasi successive della discussione, la Conferenza dei presidenti di Gruppo può ripartire il tempo complessivo disponibile, detratta una parte per gli interventi del relatore, del Governo e dei deputati dissenzienti dai rispettivi Gruppi nonché per lo svolgimento delle operazioni materiali di voto. Il Presidente della Camera, al fine di rendere possibile la conclusione dell'esame nell'ambito del calendario che la prevede, può comunque disporre, entro il periodo di vigenza del calendario stesso, sia sedute supplementari sia il mantenimento del punto all'ordine del giorno di sedute successive già previste. Qualora la discussione non riesca comunque a concludersi e sia iscritta, a norma dei commi precedenti, in un calendario successivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo procede, contestualmente all'approvazione del calendario stesso, alla ripartizione del tempo

complessivo disponibile, tenuto conto delle detrazioni sopra indicate. In mancanza di accordo, alla suddetta ripartizione procede il Presidente della Camera, valutate le indicazioni dei Gruppi».

All'articolo 25.

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il Presidente della Commissione convoca l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la predisposizione del programma e del calendario, che avviene secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 23 e 24. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea, nel rispetto della ripartizione dei tempi prevista dal comma 4 dell'articolo 23 e dal comma 3 dell'articolo 24. Per l'esame in sede legislativa dei progetti di legge si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 24.

2-*bis*. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario indicate dal Governo o da un Presidente di gruppo».

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

«Art. 25-*bis*. — 1. I calendari dei lavori di cui agli articoli 24 e 25, escluso il periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119, sono predisposti, di norma, nel modo seguente:

a) L'Assemblea e le Commissioni si riuniscono le prime tre settimane di ogni mese, riservando l'ultima settimana alle altre attività inerenti al mandato parlamentare. Comunque le settimane di lavoro parlamentare sono individuate in sede di formazione del programma.

b) L'Assemblea si riunisce al pomeriggio il lunedì e al mattino nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.

c) Le Commissioni si riuniscono al pomeriggio nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì.

All'articolo 44 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4. La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa è stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 6 e 7 dell'articolo 24 nonché dei commi 7 e 8 dell'articolo 119».

Dopo l'articolo 153 è aggiunto il seguente:

«Art. 154. — 1. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina del procedimento di conversione dei decreti-legge, non si applicano a tale procedimento le norme di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 24, i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario al di fuori dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 23 e al comma 3 dell'articolo 24, e vengono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85 e 96-*bis*.

2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione da parte del Governo della questione di fiducia nel corso dell'esame di un progetto di legge, sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, la decorrenza dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa».

Le presenti modifiche al regolamento entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Presidente: IOTTI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del regolamento qui modificate, dalle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alla deliberazione:

Il testo degli articoli 23, 24, 25 e 44 del regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito delle modificazioni approvate dall'assemblea nella seduta del 28 marzo 1990 soprariportate è il seguente:

«Art. 23. — 1. La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. A tal fine il Presidente della Camera, presi gli opportuni contatti con il Presidente del Senato e con il Governo, consultati i presidenti delle Commissioni permanenti, convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per predisporre il programma dei lavori dell'Assemblea per non oltre tre mesi. Il Governo è informato dal Presidente della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

3. *Il programma è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il programma predisposto all'unanimità diviene impegnativo dopo la comunicazione all'Assemblea.*

4. *Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga un accordo unanime, il programma è predisposto dal Presidente, tenendo conto delle indicazioni del Governo e inserendo nel programma stesso le proposte prevalenti nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Il programma così formato diviene definitivo dopo la comunicazione in Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di quindici minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma.*

4-bis. *I provvedimenti relativi ai bilanci, le leggi collegate alla manovra finanziaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel programma e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai precedenti commi 3 e 4.*

5. *La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma, indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo.*

6. *In caso di mancata predisposizione del programma ai sensi dei precedenti commi, si procede a norma del comma 1 dell'art. 26».*

«Art. 24. 1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo al fine di definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per non oltre *tre settimane*. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato all'unanimità nella Conferenza dei presidenti di Gruppo è definitivo ed è comunicato all'Assemblea.

3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga un accordo unanime, il calendario è predisposto dal Presidente, tenendo conto delle indicazioni del Governo e inserendo nel calendario stesso le proposte prevalenti nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione in Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

3-bis. *I provvedimenti relativi ai bilanci, le leggi collegate alla manovra finanziaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario ed iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3.*

4. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione, ed è stampato e distribuito.

5. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, *indicate* dal Governo o da un presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile la esecuzione, stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.

6. Se nella Conferenza dei presidenti di Gruppo viene richiesto l'ampliamento della discussione sulle linee generali ai sensi del comma 2 dell'art. 83, oppure si prevede l'articolazione della discussione stessa ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, la Conferenza, al fine di garantire il rispetto dei termini stabiliti dal calendario, ripartisce tra i vari Gruppi parlamentari il tempo complessivo disponibile per la discussione sulle linee generali, detratta una parte per gli interventi del relatore e del Governo nonché per consentire l'inserimento nel dibattito di eventuali interventi di deputati dissenzienti dai rispettivi Gruppi o per questioni incidentali di cui all'art. 40 preannunciate nella Conferenza medesima. In mancanza di accordo, ovvero qualora la richiesta di ampliamento della discussione sia presentata successivamente o se l'Assemblea deliberi l'articolazione della discussione ai sensi del comma 4 dell'art. 83, alla ripartizione del tempo provvede il Presidente della Camera, per una parte in misura eguale, assegnando in ogni caso a ciascun Gruppo almeno il tempo massimo previsto per un intervento, e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi.

7. Per le fasi successive della discussione, la Conferenza dei presidenti di Gruppo può ripartire il tempo complessivo disponibile, detratta una parte per gli interventi del relatore, del Governo e dei deputati dissenzienti dai rispettivi Gruppi nonché per lo svolgimento delle operazioni materiali di voto. Il Presidente della Camera, al fine di rendere possibile la conclusione dell'esame nell'ambito del calendario che la prevede, può comunque disporre, entro il periodo di vigenza del calendario stesso, sia sedute supplementari sia il mantenimento del punto all'ordine del giorno di sedute successive già previste. Qualora la discussione non riesca comunque a concludersi e sia iscritta, a norma dei commi precedenti, in un calendario successivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo procede, contestualmente all'approvazione del calendario stesso, alla ripartizione del tempo complessivo disponibile, tenuto conto delle detrazioni sopra indicate. In mancanza di accordo, alla suddetta ripartizione procede il Presidente della Camera, valutate le indicazioni dei Gruppi».

«Art. 25. — 1. *Il Presidente della Commissione convoca l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la predisposizione del programma e del calendario, che avviene secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 23 e 24. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.*

2. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea, nel rispetto della ripartizione dei tempi prevista dal comma 4 dell'art. 23 e dal comma 3 dell'art. 24. Per l'esame in sede legislativa dei progetti di legge si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 24.

2-bis. *La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo.*

3. Il Presidente della Camera può sempre invitare i presidenti delle Commissioni a iscrivere nell'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori della Camera. Il Presidente della Camera può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia all'Assemblea».

«Art. 44. — 1. La chiusura di una discussione può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

2. Dopo che è stata deliberata la chiusura ha ancora facoltà di parlare un deputato per ciascuno dei Gruppi che ne facciano richiesta.

3. Deliberata la chiusura è data facoltà di parlare ai Ministri per dichiarazioni a nome del Governo e, se l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, ai deputati per dichiarazione di voto. In quest'ultimo caso si applica l'art. 50.

4. La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa è stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 6 e 7 dell'art. 24 nonché dei commi 7 e 8 dell'art. 119».

90A1533

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 29 agosto 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena approvato con regio decreto [illegible] ottobre 19[illegible], n. 2831, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con le quali veniva chiesto l'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici in biotecnologie;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 febbraio 1989, per l'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici in biotecnologie;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'ultimo articolo del titolo IX dello statuto dell'Università degli studi di Siena, relativo alle scuole dirette a fini speciali, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici in biotecnologie, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola diretta a fini speciali per tecnici in biotecnologie

Art. 179. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici in biotecnologie presso l'Università degli studi di Siena. La scuola ha per fine la formazione professionale di tecnici provvisti di conoscenze scientifiche di base e generali e di conoscenze specifiche nel campo delle biotecnologie, comprese le loro applicazioni nella ricerca, nella diagnostica di laboratorio e nell'industria. La scuola rilascia il diploma di tecnico in biotecnologie.

Art. 180. — Il corso degli studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede seicento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro studenti.

Art. 181. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, farmacia, scienze matematiche, fisiche e naturali nonché il dipartimento di chimica.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 182. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

a) I semestre:

fisica I;
matematica I;
chimica generale;
chimica organica e macromolecolare;
biologia della cellula;

b) II semestre:

fisica II ed informatica;
matematica II;
chimica e biochimica macromolecolare;
statistica biomedica e biometria;
biochimica speciale ed enzimologia;
strumentazione biomedica.

2° Anno:

termodinamica;
principi di ingegneria biochimica;
morfologia e morfogenesi;
genetica;
biologia e fisiologia dei microorganismi;
biofisica e fisiologia;
immunologia;
tecnologie cellulari I;
tecnologie biomolecolari I.

3° Anno:

patologia generale patologia molecolare;
tecnologie cellulari II;
tecnologie biomolecolari II;
tecnologie dei processi di fermentazione industriali;
tecnologie di farmacologia cellulare e molecolare;
aplicazioni biotecnologiche alla diagnostica;
applicazioni biotecnologiche alla terapia.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 183. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei laboratori delle seguenti strutture:

istituti chimici, biologici, centro di biotecnologia Sclavo S.p.a.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 184. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, addì 29 agosto 1989

Il rettore: BERLINGUER

90A1491

DECRETO RETTORALE 29 agosto 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con le quali veniva chiesto l'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di anestesia e rianimazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 aprile 1989, per l'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di anestesia e rianimazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'ultimo articolo del titolo IX dello statuto dell'Università degli studi di Siena, relativo alle scuole dirette a fini speciali, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di anestesia e rianimazione, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola diretta a fini speciali per tecnici di anestesia e rianimazione

Art. 179. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici di anestesia e rianimazione presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha lo scopo di preparare tecnici all'esercizio della professione di tecnico di anestesia e rianimazione, sia mediante l'insegnamento teorico di discipline di base e specialistiche, sia attraverso lezioni, esercitazioni e tirocini professionali.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di anestesia e rianimazione.

Art. 180. — Il corso di studi ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale) queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro studenti.

Art. 181. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 182. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 183. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia umana (*);
fisiologia umana (*);
farmacologia (*);
anestesiologia;
nozioni di tecnologie biomediche (*);
tecniche manageriali di un servizio di anestesia e rianimazione;
nozioni di medicina legale (*);
tecniche assistenziali di anestesia e rianimazione.

2° Anno:

rianimazione;
tecniche chirurgiche;
tecnologie per strumentazione di anestesia e rianimazione;
igiene e tecnica ospedaliera applicata;
legislazione sanitaria applicata (*);
dietologia applicata;
tecniche assistenziali di anestesia e rianimazione.

Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il biennio.

Art. 184. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

sale operatorie di clinica, patologia, semeiotica chirurgica, oculistica, ortopedia, urologia, ostetricia, otorino, cardio-neuro chirurgia;

dipartimento delle emergenze;

ambulatorio di terapia antalgica;

centri di rianimazione e terapia intensiva.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 185. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1989

Il rettore: BERLINGUER

90A1510

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 6 febbraio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche e aggiornamenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985, concernente l'ordinamento delle scuole universitarie dirette a fini speciali per assistenti sociali, di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università, riguardante la istituzione della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 20 settembre 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come di seguito indicato.

Nell'art. 973, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali, è aggiunta la scuola per assistenti sociali.

Dopo l'art. 1094 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali.

Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali

Art. 1095. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha per fine la formazione degli assistenti sociali, idonei a operare in favore di persone singole, di gruppi e di comunità, per prevenire e risolvere situazioni di bisogno.

La scuola rilascia il diploma di assistente sociale.

Art. 1096. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciacun anno di corso, per un totale di novanta studenti.

Art. 1097. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di scienze politiche e di medicina e chirurgia.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 1098. — Le discipline obbligatorie da impartire nella scuola sono le seguenti:

1) Discipline professionali caratterizzanti la scuola:

principi e fondamenti del servizio sociale (annuale);
metodi e tecniche del servizio sociale I;
metodi e tecniche del servizio sociale II;
metodi e tecniche del servizio sociale III;
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi speciali II;
ricerca applicata al servizio sociale (biennale con unico esame al termine del biennio);
politica dei servizi sociali (annuale).

Totale esami del gruppo: otto.

2) Discipline di base:

diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia (annuale);
diritto pubblico, con particolare riguardo alla organizzazione della pubblica amministrazione (annuale);
politica e legislazione sociale (annuale);
politica e sociologia della devianza (annuale);
istituzioni di sociologia (annuale);
medicina sociale e igiene (annuale);
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (biennale con unico esame al termine del biennio).

Totale esami del gruppo: sette.

Totale esami discipline obbligatorie: quindici.

Art. 1099. — Le materie di insegnamento sono così ripartite negli anni di corso:

1° Anno:

principi e fondamenti del servizio sociale;
metodi e tecniche del servizio sociale I;
diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;
diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione;
medicina sociale e igiene;
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (primo anno).

2° Anno:

metodi e tecniche del servizio sociale II;
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (secondo anno);
istituzioni di sociologia;
ricerca applicata al servizo sociale (primo anno);
politica e legislazione sociale.

3° Anno:

metodi e tecniche del servizio sociale III;
ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno);
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;
politica dei servizi sociali;
psicologia e sociologia della devianza.

Tutte le discipline obbligatorie sono istituite nella scuola e non sono mutuabili.

Le discipline opzionali sono le seguenti:

1) antropologia culturale;

2) sociologia della famiglia;

3) statistica sociale;

4) diritto penale;

5) diritto penitenziario;

6) economia politica;

7) igiene mentale e psichiatria;

8) psicologia dei gruppi e delle istituzioni;

9) psicologia sociale;

10) storia delle istituzioni politiche.

La scuola attiverà almeno quattro discipline opzionali e lo studente ne dovrà scegliere almeno tre.

Le propedeuticità sono le seguenti:

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di «politica e legislazione sociale» se non si sono superati gli esami di «diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia» e di «diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione»;

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di «psicologia e sociologia della devianza» se non si sono superati gli esami di «psicologia dello sviluppo con elementi di psicopatologia» e di «istituzioni di sociologia»;

non si può essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel secondo anno se non si sono superati gli esami di «principi e fondamenti del servizio sociale» e di «metodi e tecniche del servizio sociale I».

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, possono essere valutate dal consiglio della scuola ai fini della frequenza e delle attività pratiche, quando tali attività siano attinenti e coerenti con i programmi della scuola.

Art. 2000. — Il tirocinio pratico si svolge di norma sotto la guida di un docente di materia professionale per almeno due anni e per un minimo di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio.

La guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti eventualmente convenzionati.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio è obbligatoria per almeno due terzi dell'orario previsto ed avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 2001. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno tre insegnamenti opzionali ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, addì 6 febbraio 1990

Il rettore: MANTEGAZZA

90A1492

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica dell'«Istituto internazionale per lo studio dei problemi della gioventù contemporanea», in Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1990, registro n. 4, foglio n. 11, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è stata riconosciuta la personalità giuridica ed è stato approvato lo statuto dell'«Istituto internazionale per lo studio dei problemi della gioventù contemporanea», con sede in Roma.

90A1477

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1990, registro n. 7 Industria, foglio n. 69, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'avv. Lorenzo Pallesi è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, in sostituzione del prof. Antonio Longo, dimissionario.

90A1499

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso «L'Airone», in Messina

Con decreto ministeriale 15 marzo 1990 il dott. Francesco Cesareo è stato nominato commissario liquidatore della S.m.s. «L'Airone», con sede in Messina. Al liquidatore spetta, a carico della liquidazione, un compenso, oltre al rimborso delle spese, la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

90A1500

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso «Lloyd Roma - Mutua assistenziale, previdenziale e assicurativa fra lavoratori italiani e del M.E.C.», in Roma.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1990 il dott. proc. Alessandro Pazzaglia è stato nominato commissario liquidatore della S.m.s. «Lloyd Roma», con sede in Roma. Al liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

90A1501

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al direttore del circolo didattico di Molassana ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova prot. n. 10549 sett. II/2ª del 7 dicembre 1989, il direttore del circolo didattico di Molassana (Genova) è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla Cassa di risparmio di Genova e Imperia, sede di Genova, consistente in una calcolatrice Olivetti Logos 40 del valore di L. 20.500; due armadi metallici del valore di L. 25.000 ciascuno; due sopralzi del valore di L. 10.000 ciascuno; una macchina da scrivere Olivetti, del valore di L. 10.000; tutto già materiale usato.

90A1502

Autorizzazione alla direttrice del circolo didattico di Torriglia ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Genova prot. numero 1576/sett. II/2ª del 7 luglio 1989, la direttrice del circolo didattico di Torriglia (Genova) è stata autorizzata ad accettare le donazioni disposte dalla comunità montana Alta Val Trebbia, con sede in Montebruno (Genova), consistenti nella somma di L. 2.500.000 da devolvere per l'acquisto di materiale didattico per la scuola elementare di Torriglia (Genova), nonché nella somma di L. 50.000 dalla comunità montana Fontanabuona, da devolvere alla scuola materna di Traso Bargagli (Genova), quale vincitrice del concorso natalizio 1988 bandito dalla comunità montana donante.

90A1503

Autorizzazione al direttore del circolo didattico GE 48 - Quinto, ad accettare una donanzione

Con decreto del prefetto della provincia di Genova prot. n. 1574 sett. II/2ª dell'8 luglio 1989, il direttore del circolo didattico GE 48 - Quinto, è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dal comitato dei genitori della scuola elementare «Da Verrazzano» di Genova, consistente in un videolettore «Hitachi», un televisore ITT 26" a colori, usato, per un valore complessivo di L. 854.000.

90A1504

MINISTERO DEL TESORO

N. 62

Corso dei cambi del 28 marzo 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1258,700	1258,700	1259,20	1258,700	1258,700	1258,700	1258,110	1258,700	1258,700	—
E.C.U.	1503,200	1503,200	1502,75	1503,200	1503,200	1503,200	1503,250	1503,200	1503,200	—
Marco tedesco	734,530	734,530	734,75	734,530	734,530	734,530	734,570	734,530	734,530	—
Franco francese	218,550	218,550	219 —	218,550	218,550	218,550	218,530	218,550	218,550	—
Lira sterlina	2042,850	2042,850	2050 —	2042,850	2042,85	2042,85	2043 —	2042,850	2042,850	—
Fiorino olandese	652,670	652,670	654,25	652,670	652,670	652,670	652,750	652,670	652,670	—
Franco belga	35,540	35,540	35,53	35,540	35,540	35,540	35,539	35,540	35,540	—
Peseta spagnola	11,492	11,492	11,55	11,492	11,492	11,492	11,494	11,492	11,492	—
Corona danese	192,870	192,870	193,50	192,870	192,870	192,870	192,880	192,870	192,870	—
Lira irlandese	1965,750	1965,750	1965 —	1965,750	1965,750	1965,75	1964,500	1965,750	1965,750	—
Dracma greca	7,654	7,654	7,68	7,654	7,654	7,654	7,658	7,654	7,654	—
Escudo portoghese	8,326	8,326	8,35	8,326	8,326	8,326	8,327	8,326	8,326	—
Dollaro canadese	1069,100	1069,100	1072 —	1069,100	1069,100	1069,100	1068,700	1069,100	1069,100	—
Yen giapponese	7,944	7,944	7,9550	7,944	7,944	7,944	7,940	7,944	7,944	—
Franco svizzero	828,700	828,700	829 —	828,700	828,700	828,70	828,200	828,700	828,700	—
Scellino austriaco	104,347	104,347	104,40	104,347	104,347	104,347	104,355	104,347	104,347	—
Corona norvegese	190,210	190,210	190,50	190,210	190,210	190,210	190,280	190,210	190,210	—
Corona svedese	203,970	203,970	204,25	203,970	203,970	203,970	204	203,970	203,970	
Marco finlandese	311,620	311,620	312,50	311,620	311,620	311,620	311,750	311,620	311,620	—
Dollaro australiano	938,850	938,850	941 —	938,850	938,850	938,850	939,100	938,850	938,850	—

Media dei titoli del 28 marzo 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,250
» 9% » » 1976-91	99,850
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,675
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	75,400
» » » 22- 6-1987/91	74,900
» » » 18- 3-1987/94	92,775
» » » 21- 4-1987/94	92,350
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,500
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,275
» » » 13,25% 1- 1-1986/91	101,300
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,700
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	97 —
» » » TR 2,5% 1983/93	87,750
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,100
» » » » 16- 8-1985/90	100,050
» » » » 18- 9-1985/90	100,075
» » » » 18-10-1985/90	100 —
» » » » 1-11-1983/90	100,725
» » » » 18-11-1985/90	99,950
» » » » 1-12-1983/90	100,975
» » » » 18-12-1985/90	100,300
» » » » 1- 1-1984/91	101 —
» » » » 17- 1-1986/91	100,125
» » » » 1- 2-1984/91	101,200
» » » » 18- 2-1986/91	100,075
» » » » 1- 3-1984/91	100,875
» » » » 18- 3-1986/91	100,325

Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 4-1984/91	100,925
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,800
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,875
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,800
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,750
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,700
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,625
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,650
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,450
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,675
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,325
»	»	»	»	18- 4-1986/92	99,675
»	»	»	»	19- 5-1986/92	99,125
»	»	»	»	20- 7-1987/92	99,200
»	»	»	»	19- 8-1987/92	99,850
»	»	»	»	1-11-1987/92	98,750
»	»	»	»	1-12-1987/92	98,725
»	»	»	»	1- 1-1988/93	98,675
»	»	»	»	1- 2-1988/93	98,400
»	»	»	»	1- 3-1988/93	98,350
»	»	»	»	1- 4-1988/93	98,650
»	»	»	»	1- 5-1988/93	99 —
»	»	»	»	1- 6-1988/93	99,400
»	»	»	»	18- 6-1986/93	97,675
»	»	»	»	1- 7-1988/93	99,300
»	»	»	»	17- 7-1986/93	97,425
»	»	»	»	1- 8-1988/93	99,225
»	»	»	»	19- 8-1986/93	96,925
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,025
»	»	»	»	18- 9-1986/93	96,850
»	»	»	»	1-10-1988/93	98,850
»	»	»	»	20-10-1986/93	96,750
»	»	»	»	1-11-1988/93	98,675
»	»	»	»	18-11-1986/93	96,925
»	»	»	»	19-12-1986/93	97,525
»	»	»	»	1- 1-1989/94	98,875
»	»	»	»	1- 2-1989/94	98,750
»	»	»	»	1- 3-1989/94	98,325
»	»	»	»	15- 3-1989/94	97,900
»	»	»	»	1- 4-1989/94	98 —
»	»	»	»	1-10-1987/94	97,850
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,075
»	»	»	»	1- 3-1985/95	95,575
»	»	»	»	1- 4-1985/95	95,250
»	»	»	»	1- 5-1985/95	95,175
»	»	»	»	1- 6-1985/95	95,575
»	»	»	»	1- 7-1985/95	96,575
»	»	»	»	1- 8-1985/95	95,925
»	»	»	»	1- 9-1985/95	95,575
»	»	»	»	1-10-1985/95	95,925
»	»	»	»	1-11-1985/95	96 —
»	»	»	»	1-12-1985/95	96,100
»	»	»	»	1- 1-1986/96	96,225
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	97,500
»	»	»	»	1- 2-1986/96	96,350
»	»	»	»	1- 3-1986/96	96,075
»	»	»	»	1- 4-1986/96	95,300
»	»	»	»	1- 5-1986/96	95,325
»	»	»	»	1- 6-1986/96	95,825
»	»	»	»	1- 7-1986/96	95,900
»	»	»	»	1- 8-1986/96	95,175
»	»	»	»	1- 9-1986/96	95,100
»	»	»	»	1-10-1986/96	93,600
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,700
»	»	»	»	1-12-1986/96	94,125
»	»	»	»	1- 1-1987/97	94 —
»	»	»	»	1- 2-1987/97	94 —
»	»	»	»	18- 2-1987/97	94 —
»	»	»	»	1- 3-1987/97	94 —
»	»	»	»	1- 4-1987/97	93,675
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,725
»	»	»	»	1- 6-1987/97	93,900
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,650
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93,525
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95,975

Buoni	Tesoro	Pol.	9,15%	1- 4-1990	99,775
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	99,725
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	100 —
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	99,625
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	99,625
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,900
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	99,600
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	99,575
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	99,375
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,625
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	99,375
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99,475
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,550
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99,400
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99,375
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,400
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,300
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	99,125
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,400
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,300
»	»	»	9,25%	1-10-1990	98,625
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,400
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,300
»	»	»	9,25%	1-11-1990	98,375
»	»	»	9,25%	1-12-1990	98,300
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,350
»	»	»	11,50%	1-11-1991	97,400
»	»	»	11,50%	1-12-1991	97,375
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	94,550
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	94,225
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,825
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	94,250
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	98,300
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	94,950
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,525
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	98,225
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	97,950
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,875
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,350
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	98,100
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	97,750
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,350
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	96,750
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	95,925
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,550
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,725
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,675
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	97,550
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	96,400
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	96,275
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	96,250
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,300
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,325
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	96,250

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,750
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	99,500
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	99,400
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	93,500
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	93,500
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	93,075
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	99,750
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,300
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	97,250
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	94,875
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	94,250
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	92,950
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	92,675
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	94,350
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	94,300
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	89,850
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	88 —
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	91,725
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	91,425
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	96,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M28030

MINISTERO DELL'INTERNO

91° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario); n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90 e n. 56/90, i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **6334** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WALTHER» MOD. P 5 COMPACT
Calibro: MM. 9 x 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 79
Lunghezza dell'arma: MM. 169
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.».
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **6335** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583-C-79 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. HB 308 P
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA
Presentatore: FASANI ERNESTO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA «P. BERETTA S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **6336** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «AL.GI.MEC.» MOD. AGM 1
Calibro: 30 JAGER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 573
Lunghezza dell'arma: MM. 805
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AL.GI.MEC. S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

Nota — L'arma può essere corredata di conversione idonea ad impiegare la cartuccia cal. 22 L.R.

N. 6337 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9189-C-89 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 94 AE
Calibro: 45 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 970
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: GIANCROCE FRANCO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6338 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7308-C-86 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO» MOD. GFL
Calibro: 416 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LANCINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6339 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8014-C-87 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WALTHER» MOD. KIPLAUF (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 340 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: RICCI STEFANO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6340 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. BATTUE M 558
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 525
Lunghezza dell'arma: MM. 1025
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6341 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. BATTUE M 658
Calibro: MM. 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 525
Lunghezza dell'arma: MM. 1035
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6342 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. BATTUE M 658
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 525
Lunghezza dell'arma: MM. 1035
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6343 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. BATTUE M 658
Calibro: MM. 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 525
Lunghezza dell'arma: MM. 1035
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6344 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. BATTUE M 658
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 525
Lunghezza dell'arma: MM. 1035
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6345 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. BATTUE M 658
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 525
Lunghezza dell'arma: MM. 1035
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6346 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 558
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6347 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 558
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6348 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 558
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6349** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 658
Calibro: MM. 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **6350** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 658
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **6351** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 658
Calibro: MM. 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **6352** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 658
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6353 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 658
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6354 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 658 MAGNUM BATTUE
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 525
Lunghezza dell'arma: MM. 1035
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6355 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 658 MAGNUM BATTUE
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 525
Lunghezza dell'arma: MM. 1035
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6356 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 658 MAGNUM BATTUE
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 525
Lunghezza dell'arma: MM. 1035
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6357 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 658 MAGNUM
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6358 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 658 MAGNUM
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6359 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 658 MAGNUM
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6360 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9269-C-89 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 830
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: FERRAZZO GIOVANNI IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6361 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9269-C-89 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SAVAGE» MOD. SAVAGE 24 SERIE S
Calibro: 20/22 L.R.
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: FERRAZZO GIOVANNI IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 6362 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9464-C-89 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «REDOLFI F.LLI S.n.c.» MOD. EXPRESS R.A. 70 (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 9.3 x 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: REDOLFI RODOLFO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «REDOLFI F.LLI S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 6363 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9464-C-89 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «REDOLFI F.LLI S.n.c.» MOD. EXPRESS R.A. (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 444 MARLIN
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: REDOLFI RODOLFO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «REDOLFI F.LLI S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 6364 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.» MOD. 412 S EXPRESS (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA MANUALE)
Calibro: MM 6,5 x 55
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 6365 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.» MOD. 412 S EXPRESS (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA AUTOMATICA)
Calibro: MM 6.5 × 55
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6366 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.» MOD. 412 S EXPRESS (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA SICUREZZA MANUALE)
Calibro: MM. 7,62 × 53 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6367 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.» MOD. 412 S EXPRESS (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA AUTOMATICA)
Calibro: MM. 7,62 × 53 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6368 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.» MOD. 412 S EXPRESS (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA MANUALE)
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6369 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.» MOD. 412 S EXPRESS (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA AUTOMATICA)
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6370 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.» MOD. 412 S EXPRESS (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA MANUALE)
Calibro: 30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6371 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.» MOD. 412 S EXPRESS (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA AUTOMATICA)
Calibro: 30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6372 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.» MOD. 412 S EXPRESS (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA MANUALE)
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6373 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.» MOD. 412 S EXPRESS (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA AUTOMATICA)
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6374 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9103-C-89 in data 20 febbraio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WESTLEY RICHARDS» MOD. STALKER
Calibro: 264 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: ALBERTO BASSANO GIOVANMARCO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

NOTE

Al n. 4856 del Catalogo è iscritta la carabina monocolpo ad aria compressa «SHERIDAN» mod. Pneumatic Blue e Silver Streak cal. mm 5 (canna mm 495).

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 9 febbraio 1990, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000471/S.L. del 20 novembre 1989, a norma dell'art. 2, comma primo, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 4352 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica «AUTO-ORDINANCE» mod. 1911 A 1 cal. 45 HP (canna mm 127,7).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica «FEDERAL-ORDINANCE» mod. 1911 A 1 cal. 45 HP (canna mm 127,7) - con caricatore contenente n. 7 cartucce.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 9 febbraio 1990.

Al n. 6147 del Catalogo va inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di conversione idonea ad impiegare la cartuccia cal. 30 Jager.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 9 febbraio 1990.

Al n. 3650 del Catalogo va inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di conversione idonea per impiegare la cartuccia cal. mm 6 × 62 Frercs.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 9 febbraio 1990.

RETTIFICA

Al n. 6249 del Catalogo dove è scritto: CALIBRO: 12/12/5,6 × 57 R; leggasi: CALIBRO: 12/12/6,5 × 57 R.

90A1478

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 0 7 7 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000